



RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

alla

PROPOSTA DI LEGGE N. 29

<<Norme urgenti in materia di circoscrizioni di decentramento comunale>>

Legge approvata nella seduta pomeridiana n. 181 del 2 febbraio 2011

CORAZZA, Relatore di minoranza
Emendamento soppressivo (pagina 1.1)
Sopprimere l'articolo.

CORAZZA, Relatore di minoranza
Emendamento modificativo (pagina 1.2)
Al comma 1 sostituire le parole <<50.000>> con le seguenti: <<150.000>>.

KOCIJANČIČ, Relatore di maggioranza
Emendamento modificativo (pagina 1.2.1)
Modificare il comma 1 con il seguente:
<<1. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti del Friuli Venezia Giulia articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.>>.

VALENTI, PEDICINI, SASCO
Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 1.2.2 (pagina 1.2.1.1)
Al comma 1 bis prima delle parole <<<Nei comuni di cui al comma 1 con popolazione inferiore a 100.000>> aggiungere la seguente frase: <<Nei comuni di cui al comma 1 con popolazione fino a 50.000 abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento è determinato in ragione di uno ogni 10.000 abitanti o frazione.>>.

GALASSO, PEDICINI, SASCO
Emendamento modificativo (pagina 1.2.2)
1. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
<<1 bis. Nei comuni di cui al comma 1 con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento è determinato in ragione di una ogni 15.000 abitanti o frazione. Nei comuni di cui al comma 1 con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento è determinato in ragione di una ogni 30.000 abitanti o frazione.>>.
2. Sostituire il comma 2 con il seguente:
<<2. L'istituzione, l'organizzazione le funzioni delle circoscrizioni di decentramento comunale sono disciplinate dallo Statuto e dal regolamento comunali. La delimitazione delle circoscrizioni, nel numero massimo determinato ai sensi del comma 1 bis, deve rispettare i criteri dell'equilibrio e dell'omogeneità demografica. Nessun compenso è dovuto ai componenti gli organi delle circoscrizioni di decentramento.>>.

CORAZZA, Relatore di minoranza
Emendamento modificativo (pagina 1.3)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
<<2 bis. I consiglieri circoscrizionali svolgono i loro mandati a titolo gratuito senza percepire alcuna forma indennitaria o gettone di presenza.>>.

MORETTON, IACOP

Emendamento modificativo (pagina 1.3.1)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

<<2 bis. Nell'attività circoscrizionale sono riconosciute indennità di presenza e di carica secondo le normative in essere sia regionali sia dei rispettivi Comuni.>>.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 1.4)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

<<4. I comuni capoluogo di provincia possono prevedere con lo Statuto particolari e più accentuate forme di autonomia organizzativa e funzionale, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni medesimi. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la costituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.>>.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 1.5)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

<< 4 bis. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

4 ter. Il numero dei consiglieri circoscrizionali è ridotto del 25 per cento.>>.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 2.1)

Sopprimere l'articolo.

GALASSO, SASCO, PEDICINI, IACOP, CAMBER, BUCCI, TONONI, NARDUZZI, KOCIJANČIČ

Emendamento sostitutivo dell'emendamento sostitutivo all'articolo 2 pagina 2.1.1 (pag. 2.1.0.0.0.1)

Sostituire l'articolo con il seguente:

<<1. I Consigli circoscrizionali sono composti da un numero massimo di:

- a) 10 membri nelle circoscrizioni con popolazione sino a 15.000 abitanti;
- b) 12 membri nelle circoscrizioni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
- c) 20 membri nelle circoscrizioni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

2. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

3. Ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali e ai consiglieri circoscrizionali spetta un'indennità giornaliera di presenza, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio, determinata con deliberazione del Consiglio comunale in misura non superiore rispettivamente al gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali e al 30 per cento del medesimo gettone. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 2011, ai comuni per i quali ha luogo l'elezione degli organi circoscrizionali, con efficacia dalla data della medesima elezione.

4. Le elezioni degli organi circoscrizionali devono aver luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo degli organi comunali.

5. Ai fini dell'elezione degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale, i Comuni adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, i Consigli comunali dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1 che rinnovano i propri organi nel 2011, entro il settimo giorno antecedente il termine di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, deliberano a maggioranza assoluta dei componenti assegnati il mantenimento o la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale. Qualora venga deliberato il mantenimento, il numero delle circoscrizioni resta determinato dagli statuti e dai regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; il numero dei consiglieri circoscrizionali è quello previsto quale limite massimo dal comma 1 del presente articolo.

Qualora venga deliberata la soppressione, ovvero non venga adottata alcuna deliberazione, non si procede al rinnovo degli organi circoscrizionali.>>

GALASSO, NARDUZZI, ASQUINI, CORAZZA

Subemendamento sostitutivo dell'emendamento sostitutivo all'articolo 2 di pagina 2.1.1 (pagina 2.1.0.0.1)

Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 2
(Norma transitoria)

1. Entro il termine previsto dalla legge per la convocazione dei comizi elettorali, i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, adeguano i propri Statuti e regolamenti alla disciplina prevista dalla presente legge; in difetto non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo degli organi circoscrizionali.>>.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Subemendamento modificativo all'emendamenti di pagina 2.1.1 (pagina 2.1.0.1)

Le parole <<in difetto trovano applicazione le discipline previste dai rispettivi Statuti e regolamenti comunali>> sono sostituite da: <<in difetto trova applicazione l'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).>>.

GALASSO, PEDICINI, SASCO

Emendamento modificativo (pagina 2.1.1)

Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 2
(Norma transitoria)

1. Entro il termine previsto dalla legge per la convocazione dei comizi elettorali, i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, adeguano i propri Statuti e regolamenti alla disciplina prevista dalla presente legge; in difetto trovano applicazione le discipline previste dai rispettivi Statuti e regolamenti comunali.>>.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 2.2)

Al comma 1 le parole << trovano applicazione le discipline previste dai rispettivi Statuti e regolamenti comunali.>> sono sostituite dalla seguenti <<trova applicazione l'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".>>.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 2.2.1)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. A decorrere dal 1 gennaio 2011, e fino al recepimento della presente norma da parte dei Comuni, nessun compenso è elargito ai componenti gli organi delle circoscrizioni di decentramento.>>.

CORAZZA

Subemendamento modificativo all'emendamento aggiuntivo 2 bis.1 (pagina 2 bis.0.1)

Al comma 1 sostituire le parole "il giorno della" con le parole "quindici giorni dopo la".

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (pagina 2 bis.1)

1. Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

<<Art. 2 bis
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.>>